

Allegato "A" all'atto N. 33507/22488 di repertorio del notaio Giammatteo RIZZONELLI

#### STATUTO

### "SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

#### Denominazione, sede, colori sociali, attività e durata

1. Denominazione - è costituita una associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata "**SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", o in breve "**SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD**".

2. Sede - l'associazione "**SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", ha sede in Sarnico (BG), via Libertà n.35.

3. I colori sociali dell'Associazione sono il nero, il verde e l'azzurro.

4. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport sci e degli sport invernali alle persone di ogni ceto, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive dello sci e degli sport invernali.

L'associazione intende promuovere e propagandare la pratica dello sci e degli sport invernali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo sci alpino, sci fondo, freestyle, snowboard, nelle articolazioni e nelle discipline riconosciute dagli organismi internazionali e dalle federazioni territorialmente ed istituzionalmente competenti. Pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica e/o agonistica, attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività, sciistica e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sci e degli altri sport invernali. In particolare l'associazione si propone di promuovere la pratica dello sci e degli altri sport invernali attraverso:

a. *Attività motorio-sportive* a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale di formazione fisico sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, rea-

lizzate specialmente attraverso corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica per tutte le fasce di età e categorie sociali;

b. *Attività formative*, quali corsi e altre iniziative a carattere formativo per i soci, in qualità di accompagnatori-tutor di minori e/o di persone disabili, incluse altre figure di operatori sportivi o meno eventualmente necessari per la realizzazione e/o l'assistenza nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto a);

c. *Attività sussidiarie culturali*, di comunicazione, anche attraverso stampa e social network, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica delle attività legate allo sci e altri sport invernali, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

Per il perseguimento delle sue finalità l'associazione promuove la diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali, affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta particolare attenzione alle iniziative rivolte ai minori ed alle persone disabili.

Con particolare riferimento ai minori ed alle persone disabili, l'associazione intende:

- fornire assistenza, anche tramite i propri soci in qualità di tutor/accompagnatori, per la durata delle lezioni a loro dedicate, nei corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica, nelle attività di tempo libero eventualmente organizzate;
- fornire alle persone disabili adeguate attrezzature specifiche, che ne consentano o agevolino l'esercizio dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- l'organizzazione di attività, iniziative, corsi, scuole di sport, eventi agonistici e non;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive con enti pubblici e similari;
- svolgere e promuovere iniziative ricreative, so-

cio-culturali;

- organizzare e realizzare attività di tempo libero, educative e formative;
- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini;
- in via non prevalente e marginale, svolgere attività commerciale a favore dei soci nel rispetto delle normative fiscali e tributarie vigenti;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.

Inoltre l'associazione nel perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento dell'attività istituzionale potrà:

- reperire spazi, impianti, strutture e attrezzature, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati;
- acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree, impianti e attrezzature per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, da enti pubblici o privati;
- intrattenere rapporti con gli Istituti di credito, anche su basi passive.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature o qualificare e specializzare le sue attività, in particolare per garantire la necessaria professionalità nell'insegnamento della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L'associazione potrà affiliarsi anche ad altri enti senza scopo di lucro, conformandosi alle norme ed alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi con delibera unanime del Consiglio Direttivo, quando tale affiliazione sia utile per il raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa.

5. Durata - la durata dell'associazione è illimitata.

#### **SOCI**

6. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, senza distinzione di età, condizione so-

ziale, religione, credo politico, sesso, razza e nazionalità.

La qualifica di socio si ottiene previa richiesta rivolta al consiglio direttivo e mediante versamento della quota associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Il consiglio direttivo può, specificandone la motivazione, rifiutare l'iscrizione ai richiedenti.

I soci già iscritti nell'anno precedente hanno diritto di precedenza per l'iscrizione relativa all'anno successivo, purché provvedano al versamento della quota associativa nel rispetto delle modalità stabilite dal consiglio direttivo.

7. Ogni socio, all'atto dell'iscrizione, si impegna ad accettare ed osservare senza riserve le norme del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi sociali e di corrispondere le quote associative.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e l'associazione sarà risolta da un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, scelto dai primi due, tra i soci ordinari. Il collegio arbitrale decide inappellabilmente senza formalità di procedura.

8. I soci esonerano espressamente l'associazione da ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose o furti che dovessero verificarsi nell'ambito del circolo stesso.

I soci minorenni frequentano l'associazione sotto l'esclusiva responsabilità delle persone che ne hanno la potestà, sollevando perciò l'associazione stessa da responsabilità di ogni tipo.

9. I soci dell'associazione sono divisi nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) onorari; c) sostenitori; d) ordinari; e) aggregati.

Sono soci:

a. FONDATORI - coloro che intervengono all'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori versano la quota di ammissione al momento della costituzione e la quota associativa prevista per i soci ordinari;

b. ONORARI - coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e quota associativa o di iscrizione;

c. SOSTENITORI - coloro che versino anticipatamente ed in via definitiva una somma pari a venti annualità, ognuna equivalente all'importo della quota associativa ordinaria, e all'importo del contributo straordinario eventualmente in atto al momento della domanda. Essi non sono tenuti al versamento né della quota associativa né del contributo straordinario per quattro anni.

d. ORDINARI - tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non rientrano in altre categorie di soci. Essi versano la quota associativa annuale, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Per essere ammesso a socio ordinario bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo o essere proposto da un socio fondatore, onorario, sostenitore o ordinario già iscritto, segnalato da altri due soci e versare la quota associativa all'atto di accettazione della domanda di ammissione.

e. AGGREGATI - tutti coloro ammessi a frequentare l'associazione usufruendo dei relativi servizi per il periodo di un anno; i soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale.

10. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

11. La qualifica di socio cessa:

a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b. per morosità:

-nel versamento della quota associativa/di iscrizione;

-per mancato versamento dei contributi straordinari eventualmente in atto;

c. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione, o per altri motivi che comportino indegnità;

d. per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione.

La morosità, l'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. A tale scopo il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista dei soci entro il secondo mese di ogni anno sociale.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Le quote associative e i relativi diritti sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

12. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **ORGANI SOCIALI**

13. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci ordinari (di seguito detta assemblea);

- il consiglio direttivo;

- il collegio dei revisori legali o il revisore unico, nei casi previsti da norme di legge.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. La loro durata è triennale.

#### **L'assemblea**

14. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non è ammessa delega scritta. A ciascun socio spetta un solo voto.

15. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 5;

- elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;

- nomina, se richiesto da norme di legge, i componenti ed il Presidente del collegio dei revisori o il revisore unico;

- delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre.

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla messa in liquidazione.

16. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Consiglio Direttivo, oltre che con l'affissione alla bacheca della sede, anche con invito scritto o con messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e, comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero senza ritardo quando ne è fatta richiesta scritta da parte del Presidente, dal collegio dei revisori o dal revisore unico, oppure da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

17. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Qualora ciò non si verifichi sarà valida in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, indipendentemente dal numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei pre-

senti.

18. L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Qualora ciò non si verifichi sarà valida in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, indipendentemente dal numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

19. L'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dal presidente del Consiglio Direttivo, la quale nominerà a sua volta due scrutatori per il controllo dei voti. Della adunanza viene redatto il verbale a cura del segretario del Consiglio Direttivo.

#### **Il Consiglio Direttivo**

20. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sulla base di una apposita lista esprimendo non più di due preferenze. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo verrà a decadere qualora si dimettano più di due membri. A discrezione del Consiglio Direttivo i consiglieri dimissionari potranno essere sostituiti dai primi candidati non eletti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive o che comunque risulti assente per qualsiasi motivo ad almeno la metà delle riunioni su base annua, potrà essere escluso su delibera degli altri membri del Consiglio Direttivo.

21. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione delle specifiche attribuzioni degli organi sociali, e persegue le finalità dell'associazione in ottemperanza alle delibere assembleari. Esso si riunisce almeno una volta ogni semestre su convocazione del presidente o di almeno due consiglieri. La seduta è valida quando siano presenti almeno tre consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito della generalità delle sue competenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assegna le cariche e gli incarichi;
- fissa annualmente le quote associative ed il numero dei soci;
- redige il rendiconto consuntivo di cassa;
- adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera su tutte le questioni non espressamente assegna-

te ad altri organi sociali del presente statuto;

- può variare la sede sociale.

22. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, a maggioranza di voti espressi con scrutinio segreto, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli consiglieri o anche a singoli soci non consiglieri precisando i limiti della delega.

23. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione che rappresenta di fronte a terzi a tutti gli effetti legali.

Il Presidente inoltre:

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, esercitandone le stesse funzioni, qualora questo fosse assente o impedito. Quando il periodo di assenza o di impedimento si protrae oltre i tre mesi, il Consiglio direttivo dovrà procedere a nuova nomina.

Il Segretario compie tutte le operazioni materiali atte a far conoscere ai soci le decisioni del Consiglio Direttivo. Egli tiene ed aggiorna i libri sociali a lui attribuiti.

Il Tesoriere ha la gestione e la responsabilità dei fondi liquidi dell'associazione. Egli provvede all'incasso delle quote associative e degli altri proventi e al pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo nonché alla tenuta del libro cassa.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere sono cumulabili due a due. Non spetta loro alcun compenso.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **L'organo di controllo**

24. L'organo di controllo può essere, a norma di legge, sia un Revisore Unico che un Collegio dei Revisori, composto da un Presidente e due membri eletti dall'Assemblea.

Esso ha il compito di controllare la regolarità dei rendiconti consuntivi e la corrispondenza allo Statuto degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo.

Nell'esercizio delle sue funzioni può esaminare i libri ed ogni altro tipo di documentazione sociale.

In occasione dell'Assemblea che approva i rendiconti, il Revisore Unico/Presidente del Collegio dei Revisori legge la relazione in ordine alle verifiche compiute ed ai risultati



conseguiti.

Il Revisore Unico e i componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche sociali.

#### **PATRIMONIO - RENDICONTO - LIBRI SOCIALI**

25. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da tutti quei beni ed entrate che per qualsiasi motivo siano divenuti proprietà sociale.

L'anno associativo va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno e coincide con l'anno solare.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di questione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

26. Il Consiglio Direttivo redige con riferimento ad ogni anno il rendiconto consuntivo di cassa da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione, all'approvazione dell'Assemblea entro il quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

27. I libri dell'associazione sono costituiti da:

- il libro del Consiglio Direttivo, su cui vanno riportati i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo (a cura del Segretario);

- il libro delle Assemblee, su cui vanno riportati i verbali delle adunanze delle assemblee (a cura del Segretario);

- il libro dei Soci, dal quale risulti l'elenco dei soci con specifica dell'indirizzo e del tipo di quota sottoscritta (a cura del Segretario);

- il libro di cassa, su cui registrare le entrate e le uscite monetarie in ordine cronologico (a cura del tesoriere);

- il libro degli inventari, su cui riportare annualmente i rendiconti consuntivi di cassa e l'inventario dei beni sociali alla data della chiusura invernale del centro sportivo (a cura del Tesoriere);

- il libro del Collegio dei Revisori, su cui riportare le relazioni annuali del Collegio dell'assemblea (a cura del Presidente del Collegio dei Revisori o del revisore unico).

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

28. In caso di inosservanza da parte dei soci dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea;
- espulsione.

Ai provvedimenti suddetti potrà essere data pubblicità, a discrezione del Consiglio Direttivo nella bacheca dell'asso-

ciazione con menzione della motivazione.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

29. L'associazione si scioglie:

- per delibera dell'Assemblea Straordinaria presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- per l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- per l'inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

30. Verificandosi una causa di scioglimento il Consiglio Direttivo in carica provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale e all'estinzione dei debiti. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to FACCHINETTI Fabrizio

F.to CAMPIGLI Alessandro

F.to MORONI Francesca

F.to PEDROCCHI Marta

F.to GHISI Tiziano

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio